

### L'impatto del Coronavirus nell'adempimento dei contratti

Le conseguenze portate dalla violenta epidemia di Coronavirus non si possono più soltanto valutare limitatamente all'ambito medico-sanitario ma anche in quello giuridico-economico.

Il recentissimo Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 autorizza le autorità competenti ad adottare misure di contenimento e di gestione dell'epidemia particolarmente incisive. Il ventaglio delle misure è ampio: divieto di allontanamento e di accesso al comune interessato dal contagio, chiusura di gran parte delle attività commerciali, asili, scuole, musei e ordine di sospensione delle attività lavorative per le imprese (similmente a quanto avvenuto in Cina nel distretto di Wuhan).

Tutti questi provvedimenti che si aggiungono a quelli già adottati da altre Pubbliche Amministrazioni e, in via spontanea, da soggetti privati, stanno provocando, a livello economico, seri rallentamenti nella fornitura di merci o servizi, creando disagi non soltanto ai consumatori finali ma anche a tutte le imprese che si collocano nella fascia intermedia della catena di valore o che forniscono servizi complementari. Vi è quindi un concreto rischio per molte imprese di trovarsi, incolpevolmente, inadempienti agli obblighi contrattuali ed esposte ad eventuali domande risarcitorie.

Ciò premesso si tratta di valutare in che modo l'emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus possa influenzare l'adempimento dei contratti in essere e se possa costituire un'esimente per la parte che, involontariamente, si trovi nell'impossibilità di onorare il contratto.

#### 1. I principi generali dell'adempimento nel Codice Civile

Nel diritto italiano, il principio fondamentale in ambito contrattuale è *pacta sunt servanda*, ossia una volta che il contratto è sottoscritto ed efficace, entrambe le parti sono tenute a rispettarlo puntualmente (l'articolo 1372 del Codice Civile usa addirittura l'espressione "il contratto ha forza di legge tra le parti"). In caso di mancato adempimento, totale o parziale, del contratto o di ritardo nella sua esecuzione, la parte inadempiente è tenuta al risarcimento del danno.

Tale principio è tuttavia attenuato da quanto previsto all'articolo 1218 del Codice Civile che esonera il debitore dalla responsabilità per l'inadempimento o il ritardo nel caso in cui ciò sia dipeso da una causa a esso non imputabile. Il debitore, dunque, non potrà essere chiamato a risarcire il danno da inadempimento, in quanto quest'ultimo non è dipeso dalla sua condotta.

A precisazione del principio di cui sopra, l'articolo 1256 del Codice Civile differenzia a seconda che l'impossibilità di realizzare la prestazione sia:

- *definitiva*, nel qual caso l'obbligazione del debitore si estingue automaticamente;
- *temporanea*, nel qual caso il debitore è ancora tenuto ad adempiere ma, fintantoché l'impossibilità permane, egli non potrà essere considerato responsabile del ritardo. Il contratto quindi entra in una sorta di "sospensione". L'obbligazione si estinguerà qualora, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura della prestazione, il debitore non possa essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione oppure qualora, a causa del ritardo, il creditore perda interesse all'adempimento.

#### 2. La forza maggiore quale causa di non imputabilità dell'inadempimento

Tra le circostanze non imputabili al debitore sicuramente rientrano le cause di forza maggiore (*force majeure* nel diritto anglosassone) che rappresentano un insieme di circostanze dal carattere eccezionale e imprevedibile che impediscono oggettivamente il corretto adempimento del contratto. Pertanto, il verificarsi di un evento di

forza maggiore comporta che, in linea generale, il soggetto inadempiente non potrà essere tenuto al risarcimento del danno e sarà liberato dagli obblighi contrattuali.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni dell'11 aprile 1980 – ratificata in Italia con la Legge 11 dicembre 1985, n. 765 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988 – chiarisce, all'articolo 79, che la forza maggiore tale da escludere la responsabilità della parte per inadempimento contrattuale deve essere (i) la causa dell'impossibilità della parte a rendere la prestazione oggetto del contratto (ii) non impedibile in alcun modo dalla parte; e (iii) non ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Cause di forza maggiore possono essere eventi drammatici come ad esempio il verificarsi di disastri naturali o lo scoppio di guerre, rivoluzioni e rivolte, ma anche scioperi o mutamenti normativi intervenuti in corso di contratto.

Pertanto, l'epidemia di Coronavirus, per la sua capillare diffusione e per l'inusitata violenza con cui si è manifestata, può certamente essere inquadrata quale circostanza di forza maggiore.

### **3. L'impossibilità a rendere la prestazione nei contratti a prestazioni corrispettive**

Nel caso di contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici), in cui ciascuna parte è rispettivamente creditrice/debitrice di una prestazione nei confronti dell'altro (si pensi al contratto di appalto), il verificarsi di una causa di forza maggiore impedisce il corretto adempimento delle prestazioni a una o a entrambe le parti.

Ciò comporta che:

- in caso di impossibilità a rendere l'intera prestazione (cd. "impossibilità totale"), la parte non adempiente potrà invocare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (articolo 1463 del Codice Civile);
- in caso di impossibilità a rendere una parte della prestazione (cd. "impossibilità parziale") la parte non inadempiente ha diritto a ottenere una corrispondente riduzione della propria prestazione oppure a recedere qualora non sia più interessata ad un adempimento parziale (articolo 1464 del Codice Civile);
- infine, qualora l'evento di forza maggiore produca un aggravio alla prestazione da rendere tale da superare il normale rischio insito in ogni operazione economica, esso potrà essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta (articolo 1467 del Codice Civile).

### **4. Accorgimenti da adottare in ambito contrattuale**

Sebbene la forza maggiore rappresenti una categoria giuridica dalle solide fondamenta, la valutazione circa la sua sussistenza al caso concreto è comunque rimessa all'interpretazione delle parti e, in ultima istanza, quando le parti hanno adito le aule giudiziarie, alla valutazione di un giudice.

Per evitare che l'inadempimento sfoci in una lunga e sfibrante causa giudiziaria si possono adottare alcuni utili accorgimenti in fase di redazione del contratto.

Innanzitutto, è sempre utile inserire nel contratto una clausola che tipizzi le circostanze di forza maggiore, quali ad esempio proprio l'insorgere di un'epidemia o l'adozione di provvedimenti di ordine pubblico che limitino la circolazione di merci. In questo modo le parti possono già prevenire eventuali contestazioni in merito all'imputabilità dell'inadempimento dovuto proprio al verificarsi di quella circostanza.

In secondo luogo, le parti potranno già disciplinare le conseguenze sul contratto derivanti dal verificarsi della causa di forza maggiore: a titolo d'esempio si può prevedere una semplice sospensione dell'efficacia del contratto (e non l'immediata risoluzione) per tutta la durata dell'impedimento, salvo il diritto della parte a chiederne la risoluzione se l'impossibilità perduri oltre un certo termine stabilito dalle parti.

Chiaramente, la tipizzazione dovrà essere fatta tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei rapporti economici dedotti nel contratto.

In terzo luogo, rappresenta un utile accorgimento inserire nel contratto le cosiddette clausole di rinegoziazione, con le quali le parti si impegnano, in buona fede, a rinegoziare i termini del contratto in modo che esso si adatti al sopraggiunto mutamento delle circostanze. In tal modo le parti potranno mantenere in piedi il rapporto contrattuale senza che esso venga inesorabilmente frustrato.

Nella prassi contrattuale esistono diverse tipologie di clausole di rinegoziazione che possono essere formulate a seconda delle esigenze del cliente: possono consistere in clausole che pongono in capo a una parte la facoltà di chiedere la rinegoziazione del contratto o di singoli suoi aspetti e, correlativamente, l'obbligo in capo alla controparte di rispondere a tale richiesta, oppure in clausole più complesse che stabiliscono anche i criteri con cui la rinegoziazione deve essere condotta.

In quarto luogo, con specifico riguardo ai contratti sottoscritti con soggetti residenti in altre giurisdizioni, è sempre opportuno definire sin da subito la legge applicabile (incluse eventuali convenzioni internazionali) e la giurisdizione, in modo da chiarire subito quali norme si debbano applicare per risolvere eventuali controversie.

Infine, specialmente per contratti aventi a oggetto importi considerevoli, si raccomanda sempre la sottoscrizione di un'adeguata polizza assicurativa che indennizzi da eventuali richieste risarcitorie dovute a inadempimento.

Naturalmente saremo lieti di esaminare con Voi le fattispecie concrete nel caso in cui Vi trovaste coinvolti, direttamente o indirettamente, in situazioni quali quelle sopra descritte.

24 febbraio 2020

**Francesco Abbozzo Franzì**

**Partner**

**E:** [f.abbozzo@nmlex.it](mailto:f.abbozzo@nmlex.it)

**T.:** +39 02 6575181

**Andrea Presotto**

**Associate**

**E:** [a.presotto@nmlex.it](mailto:a.presotto@nmlex.it)

**T.:** +39 02 6575181

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**